

CAMERA DEI DEPUTATI N. 751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHEZZI, PIZZINATO, TURCO, MUSSI, DI PRISCO, MASINI, SANGIORGIO, NICOLINI, SALVADORI, BORDON, BEEBE TARANTELLI, VELTRONI, REBECCHI, INNOCENTI, SIMONA DALLA CHIESA CURTI, SANNA, LARIZZA, MELILLA, BARBERA, VIOLANTE

Norme per l'assunzione a contratto degli insegnanti addetti ai corsi di lingue nelle università

Presentata il 15 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura del lettore di madre lingua occupa nell'attuale ordinamento un duplice « ruolo », corrispondente ad una duplice finalità. Da un lato (articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), essa rientra nel programma degli scambi culturali tra gli Stati. I lettori sono infatti nominati in base ad accordi bilaterali tra l'Italia ed altri Paesi e dipendono amministrativamente nonché economicamente dal Ministero degli affari esteri. Il mondo accademico ha potuto effettivamente fare ricorso ai cosiddetti lettori di scambio solo marginalmente, anche per la limitata disponibilità numerica, spesso derivante dall'ina-

dempienza degli accordi sottoscritti. Le università italiane hanno sempre ritenuto utile poter assumere direttamente questo personale senza dover sottostare agli eccessivi condizionamenti della politica estera. Per tale motivo, nel corso degli anni, il legislatore ha messo a disposizione del mondo universitario una serie di strumenti normativi per far fronte ad una richiesta di funzione didattica peculiare senza dovere dipendere dalla mediazione imposta dalla politica degli scambi culturali.

Si sono così avute, nel tempo, la legge 18 marzo 1958, n. 349, che istituiva, all'articolo 6, il lettore di ruolo assimilabile all'assistente ordinario per lo svolgimento

di esercitazioni pratiche, allo scopo di potenziare gli insegnamenti linguistici nell'università. Successivamente la legge n. 62 del 1967 creò « incarichi annuali su posti di lettore di ruolo », anche perché, essendo l'articolo 6 della legge n. 349 del 1958 rimasto sostanzialmente inapplicato, le università avevano dovuto soddisfare il loro fabbisogno in questo, come in altri settori, dando luogo, di fatto, al costituirsi di un precariato di docenti, peraltro stranieri, variamente denominati: « collaboratori esterni », « cultori della materia », « addetti alle esercitazioni linguistiche ». Infine, prima della normativa vigente, il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, pur enfatizzando funzioni didattiche « forti » (veniva esplicitamente riconosciuto in premessa al decreto-legge che il lettore incaricato serviva « per gli insegnamenti delle lingue » e che lo scopo dell'intervento legislativo d'emergenza era quello di rispondere tempestivamente « all'immediata esigenza di assicurare nelle università l'insegnamento da parte di ulteriori lettori »), introduceva l'istituto del « ricambio », del tutto estraneo a questo tipo di lettore, direttamente reclutabile dall'università.

La previsione, stabilita per legge, del rinnovo periodico proveniva dalla figura del lettore di scambio, istituto che trova una sua logica negli accordi culturali tra Stati, dove il lettore funge, in qualche modo, da « ambasciatore » del proprio Paese. Era in questo spirito, nonché nell'interesse dello stesso lettore, contro il rischio di un non-reinserimento lavorativo nel proprio Paese per una eccessiva permanenza all'estero, che il Consiglio d'Europa raccomandava, nel documento CCNESR-76-70 Or. Eng. del 1° ottobre 1976, un limite al numero di rinnovi contrattuali. Ma le peculiarità del lettore di scambio, traslate in una diversa figura di lettore, sostanzialmente reclutata allo scopo di insegnare una lingua straniera, ha ingenerato confusione e reso complessivamente più problematico il raggiungimento dello scopo prefisso. Infatti, mentre da un lato le attribuzioni funzionali del

lettore si rinforzavano, passando dalle « esercitazioni » contemplate nella legge n. 349 del 1958 all'« insegnamento », previsto nel decreto-legge n. 817 del 1978 e nella legge n. 54 del 1979, in un'ottica di potenziamento della didattica delle lingue straniere nelle università, dall'altro venivano paradossalmente introdotti fattori di transitorietà e di instabilità (da lettore di ruolo assimilabile all'assistente ordinario, a lettore incaricato con contratto a termine e limite di rinnovabilità).

Com'è noto, il decreto-legge n. 817 del 1978 nonché la legge n. 54 del 1979, erano stati concepiti come misure transitorie in attesa di un riassetto delle docenze che eliminasse soprattutto la loro frammentazione in base a funzioni specifiche, riequilibrando, tra l'altro, inique ed ingiustificate disparità di carriera accademica, e sanasse e arginasse definitivamente il proliferante problema del precariato.

La legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno finalmente tracciato il riassetto definitivo, stabilendo, tra l'altro, il principio che tutti gli insegnamenti, tranne quelli sporadici ed eccezionali, per cui veniva istituita una figura *ex novo*, il « professore a contratto », dovevano essere svolti da docenti regolarmente inquadrati nell'organico della facoltà.

Per quanto riguarda gli insegnanti di lingue, il legislatore, avendo aperto agli stranieri le due fasce docenti (ordinario ed associato) e la fascia dei ricercatori e nello spirito generale della riforma, ha ritenuto di poter sopprimere la categoria del « lettore di ruolo » (legge n. 349 del 1958) come quella del « lettore incaricato » (legge n. 62 del 1967 e legge n. 54 del 1979).

Tuttavia, la figura del lettore era destinata a sopravvivere, seppure con uno *status* e presumibilmente con finalità diverse da quelle precedenti. Con l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, veniva così istituita la figura del lettore a contratto (contratto privatistico a tempo determinato non me-

glio precisato, rinnovabile per non più di cinque volte), che poteva essere assunto (termine giuridicamente gravido di conseguenze) « in relazione », recitava il testo, « ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti » (compito per il quale la legge n. 349 del 1958 aveva previsto uno *status pubblicistico ed un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e stabile*). Successive interpretazioni da parte dell'autorità amministrativa centrale (circolari ministeriali n. 8544 del 20 luglio 1980 e n. 5494 del 23 dicembre 1982), rese in coerenza con lo spirito generale della nuova legge, e cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché con riferimento a quanto disposto dagli articoli 25 (professori a contratto) e 26 (contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità) del citato decreto, hanno inteso la norma in oggetto come disciplinante rapporti di lavoro di natura autonoma (libera prestazione di opera intellettuale), privando così di fatto i soggetti interessati di ogni copertura assistenziale e previdenziale e consentendo inoltre, per inciso, un notevole risparmio finanziario ed una maggiore disponibilità di fondi a breve termine per l'eventuale attivazione di un maggior numero di lettori.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non opera né una restrizione delle prestazioni richieste né un significativo cambiamento nelle modalità del loro svolgimento. D'altronde, a differenza di quanto disposto dagli articoli 25 e 26, che introducevano figure del tutto innovative, era pressoché inevitabile che la figura del lettore istituita con l'articolo 28 risentisse in qualche modo, nella forma e nel contenuto, delle previsioni normative precedenti. Non solo non veniva esplicitamente precluso, come invece avveniva per gli articoli 25 e 26, il trattamento assistenziale e previdenziale, ma vi era anche un travaso nella nuova legge di istituti giuridici propri del lavoro dipendente. Il lettore veniva « assunto » e, cosa altamente significativa, « le prestazioni richieste ai lettori ed i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministra-

zione dell'università sentito il consiglio di facoltà », recita il testo. In altre parole come ben rilevava la II sezione del Consiglio di Stato nel suo parere, richiesto dallo stesso Ministero, del 30 settembre 1987, nei confronti dei lettori veniva operata « un'inevitabile compressione dell'autonomia delle loro prestazioni che sono predeterminate dall'università e ciò perché la loro attività ha un carattere di irrecusabile complementarità... rispetto allo svolgimento dell'insegnamento », e non configura come per l'articolo 25, dei veri e propri « corsi », di tipo integrativo a quelli ufficiali.

Pertanto una scelta tendente a negare i fondamentali diritti sia sul piano patrimoniale che soggettivo, dal lavoro dipendente fino ad allora goduti, pur nella sostanziale continuità di carattere delle prestazioni rese, ha avuto l'immediato effetto di provocare una diffusa conflittualità, che a vari livelli e per varie istanze, si è protratta ininterrottamente per l'intero decennio successivo e che ancora oggi non ha trovato la compiuta e soddisfacente soluzione.

Contestualmente, la messa a punto dei meccanismi di richiesta da parte degli atenei e di trasferimento da parte del Ministero di fondi e posti secondo le modalità previste dalla legge hanno incontrato notevoli ostacoli a causa delle lentezze e della macchinosità della pubblica amministrazione che hanno sistematicamente determinato ritardi anche di diversi mesi nella comunicazione dei fondi e di posti all'inizio di ogni anno accademico e causato una profonda incertezza sia per il personale in attesa di nomina, sia per l'organizzazione dei corsi, con gravissime limitazioni dei diritti degli studenti a ricevere le prestazioni didattiche nei tempi e nei modi prestabiliti dal calendario delle lezioni.

Ciò è dipeso in gran parte dal fatto che il relativo capitolo di spesa, come d'altro canto quello per i professori ed i tecnici a contratto, non è mai stato previsto come voce permanente sul bilancio del Ministero, essendo così oltre che oggetto di

costante rinegoziazione tra il Ministero interessato ed il Ministero del tesoro in sede di approvazione annuale dello stato di previsione della spesa del dicastero, anche soggetto all'approvazione della legge finanziaria da parte del Parlamento.

Altra fonte di conflittualità è scaturita dalla mancanza di chiarezza e trasparenza nell'applicazione dei criteri di selezione dei candidati al posto di lettore, determinata in parte ogni anno anche dall'aggravio per l'amministrazione di avviare le necessarie procedure selettive. A questo riguardo, va rilevato come il legislatore, nel momento in cui veniva fatta l'opzione a favore del rapporto di lavoro privatistico, e dunque venivano meno procedure selettive di tipo concorsuale, contro il rischio di una caduta qualitativa del personale così assunto, abbia severamente prescritto, a massima garanzia dell'interesse della cosa pubblica, l'obbligo per le facoltà interessate — ribadito per due volte, con una prassi legislativa davvero inconsueta — di accertare, ovvero provare, e pertanto non solo attestare o verificare per via documentale, la specifica competenza dei candidati.

Intanto, sul fronte della domanda generale per l'insegnamento di lingue straniere a livello universitario, alla tradizionale richiesta proveniente da corsi di laurea e facoltà dell'area umanistica, si aggiungevano nuovi bisogni di conoscenza di lingua. Infatti, oggi, ben 43 corsi di laurea di tutte le aree disciplinari prevedono, a vario titolo, il superamento di esami e prove di conoscenza di una o più lingue straniere nei propri ordinamenti didattici riformati.

Viceversa, sul fronte dell'offerta, una non meno storica tendenza del sistema universitario italiano in questo settore è stata ugualmente confermata nella carenza e lacunosità della risposta istituzionale. Alla data del 1° gennaio 1987, infatti, la situazione dell'offerta per quanto riguarda gli insegnanti di lingua straniera a statuto, ricavabile dall'« Annuario delle università degli studi e degli istituti superiori di istruzione », volume I, fornisce le seguenti cifre: per l'inglese 37 ordi-

nari e 69 associati, per lo spagnolo un ordinario e 13 associati, per il tedesco 2 ordinari e 13 associati, per un totale di 153 professori su 52 università o istituti universitari. Per quanto riguarda poi la fascia dei ricercatori, la situazione è ancora peggiore ed il bilancio complessivo non è sostanzialmente diverso neanche dopo l'ultima tornata concorsuale, perché oltre all'esiguità iniziale di posti messi a concorso si è dovuto anche fare i conti con il sopravvenuto *turn-over* per collocazione fuori ruolo o a riposo, nonché con il passaggio pressoché a senso unico, da cattedre di lingua straniera a cattedre di lingua e letteratura straniera.

Il quadro si aggrava ulteriormente qualora si considerino anche fattori di tipo distributivo che si manifestano a tre livelli: per area, per facoltà e per lingue insegnate. Si può constatare, anche in questo settore, la massima concentrazione degli insegnanti negli atenei del centro-nord. Non solo. Anche a parità di distribuzione, accade spesso che un'università con molti corsi di laurea e con l'obbligatorietà di almeno una lingua straniera e molti studenti iscritti, abbia lo stesso numero di docenti di lingua straniera di una piccola università.

Per quanto riguarda la distribuzione per facoltà, si può rilevare che 110 su 153 posti di docenza di lingua sono incardinati nelle facoltà di Economia e commercio, Scienze politiche e Giurisprudenza (il 72 per cento del totale), 31 in corsi di laurea in Lingue e letterature straniere (il 20 per cento del totale), ed i rimanenti 11 in altri corsi di laurea, lasciando scoperti numerosissimi corsi di laurea che prevedono l'obbligo di un accertamento linguistico. Per quanto attiene la distribuzione per lingue, è evidentissimo il prevalere della lingua inglese a discapito di altre lingue di pari valore culturale e strumentale.

Ancora una volta dunque, di fronte ad una carenza così acuta di mezzi istituzionali, il sistema ha elaborato modalità di risposta non meno tradizionali, facendo ricorso all'unica risorsa immediatamente disponibile, ovvero ai lettori assunti in

base all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. In questo quadro di estensione ed intensificazione della surrettizia funzione docente del lettore si colloca, ad esempio, la contraddittoria politica ministeriale che, come ricorda il Consiglio universitario nazionale (settembre 1984), mentre da un lato raccomandava che tutti i lettori fossero agganciati a insegnamenti a statuto, favoriva in tutti i modi l'attribuzione di lettori « in deroga alla lettera dell'articolo 28 », a facoltà prive di insegnamenti ufficiali, « nel superiore interesse degli studi ». Diverse università hanno inteso razionalizzare l'impiego dei lettori, in particolar modo a favore delle facoltà senza insegnamenti a statuto, con la creazione di centri d'ateneo, formalmente ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tuttavia, la carenza delle previsioni normative rispetto alla complessità delle strutture che così si andavano formando, invitano, non meno che l'articolo 28, ad un aggiornamento legislativo in materia, tanto più che il personale facente funzione docente in servizio presso tali centri è costituito quasi esclusivamente da lettori.

Oggi il sistema universitario italiano si pone in testa alla classifica europea non solo per il numero assoluto di lettori impiegati (circa 1.500, esclusi i lettori di scambio), ma anche per il rapporto numerico lettori-personale docente a statuto (circa 10:1). Ciò che va qui rimarcato è che nei Paesi europei presi in esame (Gran Bretagna, Repubblica federale tedesca, Spagna, Francia), il personale docente stabile è sempre numericamente superiore al personale transitorio.

Inoltre, in deroga anche a quanto era stato raccomandato nel già datato documento del Consiglio d'Europa del 1976, in linea con la concezione di fondo che in quella sede si aveva del lettore, più come figura di scambio o eventualmente di *informant* dell'universo socio-culturale della comunità linguistica di provenienza, le prestazioni richieste al personale così assunto, anziché contrarsi quantitativamente e limitarsi qualitativamente, si caricavano

di connotazioni ben più impegnative. Ciò, d'altronde, si poneva in un naturale rapporto di continuità con quanto avveniva già di fatto con la precedente disciplina normativa per questo tipo di lettore, assunto direttamente dalle università al di fuori di accordi internazionali.

E, sempre in deroga alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa a favore di un rapido ricambio, il sistema universitario italiano ha preferito optare per il termine massimo consentito dalla legge, secondo una logica tendente a privilegiare la competenza professionale dei soggetti ed il contenuto scientifico e professionale piuttosto che empirico delle loro prestazioni. Anzi, al fine di non disperdere irrimediabilmente questo prezioso patrimonio culturale, allo scadere del primo quinquennio dall'entrata in vigore dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che segnava il primo termine massimo di rinnovo contrattuale, il Ministero fu indotto ad intervenire, dando prima un'interpretazione « larga » sul numero totale di contratti stipulati con il medesimo lettore (6 contratti su 5 rinnovi) e poi consentendo alle università di stipulare contratti anche con soggetti che avevano già stipulato il numero massimo consentito di contratti presso gli altri atenei.

Ciò non deve sorprendere, se si considera che già dopo appena due anni dall'entrata in vigore dell'articolo 28, il Consiglio universitario nazionale auspicava « una sia pur parziale e condizionata rimozione del limite di cinque anni imposto alla rinnovabilità del contratto per ogni singolo lettore » (ottobre 1982). Il problema del limite di rinnovabilità è stato poi definitivamente superato con la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 23 febbraio 1989.

Ma il punto terminale più significativo, per la sua ricaduta politica, del lungo, tormentato e tuttora inesaurito *iter* giurisprudenziale dell'articolo 28, è rappresentato dalla sentenza n. 33/88 del 30 maggio 1989 emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, che statuisce l'incompatibilità della norma contestata con l'ordinamento europeo, che nella fatti-

specie prescrive, oltre che la libertà di movimento nel territorio comunitario di persone e merci, l'equità di trattamento dei lavoratori stranieri di Paesi membri della Comunità rispetto ai lavoratori nazionali in analoghe condizioni d'impiego. Noi riteniamo, onorevoli colleghi, che lo Stato italiano, in base alle convenzioni internazionali liberamente sottoscritte ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di applicabilità della giurisprudenza europea a livello nazionale, debba intervenire per correggere i limiti e

i vizi dell'attuale normativa. In considerazione di quanto esposto sopra abbiamo predisposto la proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento e che è volta a ricondurre la materia di tanto contendere ad una disciplina certa ed applicabile, al fine di consentire un'efficace governabilità ad un settore di indubbia rilevanza culturale e strategica per il sistema formativo italiano. La proposta stessa riproduce quella già presentata nella X legislatura dall'on. Fachin Schiavi ed altri (A.C. 5544).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contratti per il personale addetto all'insegnamento delle lingue nell'università).

1. I rettori, sentite le proposte degli organi collegiali preposti, possono assumere, con contratto di diritto privato, insegnanti addetti allo svolgimento di attività didattiche connesse all'insegnamento delle lingue nelle università, la cui competenza culturale e didattica sia stata accertata secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Il numero di posti per l'assunzione del personale viene analiticamente indicato per strutture didattiche, per specializzazione linguistica e per numero di studenti iscritti, comunque non superiore al rapporto di 1 a 80, e stabilito per ciascuna università all'interno dei programmi triennali di sviluppo, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. Per sopperire alle esigenze dell'insegnamento anche di carattere intensivo delle lingue, le università possono prevedere l'attivazione di centri linguistici interdipartimentali con dotazione propria di personale determinato in base ai criteri indicati nel comma 2.

4. I rettori procedono alle assunzioni di cui al comma 1 nel limite dei fondi disposti a tal fine dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, opportunamente incrementati per far fronte alle finalità della presente legge e iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 2.

(Accertamento della qualificazione didattica e culturale).

1. L'assunzione del personale secondo le modalità di cui al comma 1 dell'arti-

colo 1 avviene in seguito all'esito positivo di una prova d'idoneità finalizzata all'accertamento della qualificazione e della competenza culturale e didattica degli aspiranti.

2. Al fine di cui al comma 1, le università provvedono a disciplinare con proprio regolamento le modalità di emanazione dei bandi e di svolgimento delle prove, la presa in considerazione di eventuali titoli, la composizione della commissione di valutazione, nella quale devono essere presenti in maggioranza docenti di prima o seconda fascia titolari di insegnamenti relativi all'area linguistica e glottodidattica per cui il bando è stato emanato, e almeno un rappresentante del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1, eventualmente già in servizio e afferente alla lingua alla quale si riferisce la prova.

3. I bandi di cui al comma 2, corredati da ogni indicazione utile riguardo alle prestazioni richieste, comprese le strutture didattiche presso le quali il personale deve prestare servizio, il trattamento economico proposto, la natura, i tempi ed i parametri di valutazione delle eventuali prove e della documentazione dei titoli necessari, sono pubblicati dall'università interessata per non meno di due volte su almeno due giornali quotidiani a tiratura nazionale e almeno su un grande quotidiano straniero del Paese o dei Paesi nei quali è lingua ufficiale la lingua oggetto del bando, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza ultima di presentazione della domanda di assunzione da parte del candidato.

ART. 3.

(Contenuto delle prestazioni).

1. Il contenuto delle prestazioni richieste al personale di cui alla presente legge, sempre e comunque di natura esclusivamente didattica, è determinato dal senato accademico, sentite le strutture didattiche interessate.

2. Le prestazioni del personale di cui al comma 1 sono effettuate nell'arco di un

monte ore ordinario annuo complessivo di 480 ore distribuite secondo le necessità e le mansioni delle strutture didattiche presso le quali il personale stesso presta servizio.

3. Previo consenso del singolo interessato, il personale può essere impiegato, anche per una parte dell'impegno di cui al comma 2, all'interno di strutture didattiche diverse da quelle presso le quali svolge abitualmente la sua attività.

4. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla qualità dell'attività svolta, che è formulato alla fine del primo anno accademico e successivamente ogni triennio da una commissione formata secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 2. In caso di giudizio negativo, il rettore è autorizzato a risolvere il contratto con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello durante il quale è avvenuto il giudizio.

5. Le università sono tenute a provvedere, con fondi iscritti nel bilancio universitario, all'aggiornamento delle competenze linguistiche e professionali del personale assunto secondo quanto previsto dalla presente legge con appositi incentivi volti a favorire la frequenza di corsi di qualificazione nei Paesi la cui lingua è oggetto di insegnamento.

ART. 4.

(Retribuzione).

1. La retribuzione del personale di cui alla presente legge è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Essa non può comunque essere inferiore al livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.

2. Il consiglio di amministrazione può disporre, su fondi dell'università, il pagamento di ore straordinarie fino e non oltre il 15 per cento del monte ore annuo *pro capite* di cui al comma 2 dell'articolo 3, con una maggiorazione non inferiore al 20 per cento della retribuzione ordinaria per ora.

ART. 5.

(Norma transitoria).

1. I lettori in servizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono automaticamente confermati e ad essi si applicano tutte le disposizioni della presente legge.

2. I lettori in servizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che per effetto del terzo comma del medesimo articolo, dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1989, non abbiano goduto del rinnovo contrattuale oltre il limite sessennale ivi previsto, hanno diritto alla reintegrazione nella sede universitaria nella quale prestavano servizio.

ART. 6.

(Norma finale).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 2094 e seguenti del codice civile.

2. Le università determinano nei propri statuti e regolamenti le modalità per la partecipazione di rappresentanze del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 nelle strutture didattiche.

3. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.